



Regolamento sulla gestione centralizzata degli indirizzi

Articolo 1 Gestione centralizzata degli indirizzi

In base all'articolo 10 degli statuti della Federazione del 9 maggio 2009, la FSP si occupa a proprie spese della gestione centralizzata degli indirizzi. Questi ultimi rimangono gratuitamente a disposizione delle organizzazioni associate (federazioni cantonali) e delle società a loro affiliate.

Articolo 2 Organizzazione

Le organizzazioni associate (federazioni cantonali) e le società a loro affiliate ricevono, su richiesta, una password che permette loro di modificare (registrare, aggiornare, eliminare) gli indirizzi dei propri membri (incl. categorie di membri, funzioni e altri campi).

Articolo 3 Funzioni

Le organizzazioni associate (federazioni cantonali) e le società aventi diritto di accesso, possono compilare delle liste in base agli indirizzi dei loro membri, possono filtrare e selezionare membri a seconda dei campi prescelti, così come spedire e-mail direttamente agli indirizzi selezionati.

Articolo 4 Utilizzo degli indirizzi

¹ Le organizzazioni associate (federazioni cantonali) e le società, regolamentano autonomamente l'utilizzo dei propri indirizzi.

² La FSP può usare liberamente gli indirizzi per scopi personali (newsletter, informazioni scritte, appelli, raccolte di fondi, ecc.).

³ La Direzione della FSP è autorizzata, nell'ambito degli accordi di collaborazione con l'editore della rivista «Petri Heil» (Jahr-Verlag), a mettere a disposizione gli indirizzi per la ricerca di nuovi abbonati così come per spedire la newsletter di «Petri Heil».

⁴ Tutte le organizzazioni associate utilizzano la gestione degli indirizzi. In questo ambito, dovranno perlomeno gestire e aggiornare i dati dei membri del proprio comitato e di quelli delle loro società affiliate (almeno gli indirizzi dei presidenti).

⁵ La Direzione della FSP deve garantire e controllare nell'ambito delle proprie possibilità, che gli indirizzi messi a disposizione giusta il paragrafo 3 vengano utilizzati esclusivamente per gli scopi concordati e che vengano eliminati dopo l'uso.

⁶ I proventi conseguiti giusta i paragrafi 3 e 4, fluiscono nel fondo d'azione della FSP.

Articolo 5 Disposizioni finali

Questo regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2010.
Lucerna, 17 ottobre 2009

La rielaborazione dell'articolo 4.4 è stata approvata durante l'assemblea dei delegati dell'11 giugno a Ginevra.

Berna, 14 giugno 2016